

Delibera n. **138/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 1/3

OGGETTO: Linee guida per le elezioni suppletive presso le Scuole, nei casi di difetto delle rappresentanze studentesche nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento Generale di Ateneo			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 138/2014	Prot. n. 24521	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO				X	Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del vigente Regolamento Generale di Ateneo fanno parte della Commissione paritetica docenti-studenti i primi due studenti o studentesse eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell'ambito di tutti i Dipartimenti.

Considerato quanto premesso, è stata elaborata una proposta di Linee-guida, nel caso in cui si renda necessario effettuare delle elezioni suppletive presso le strutture didattiche.

Occorre, pertanto, che il Senato Accademico si esprima sulla suddetta proposta.

IL SENATO ACCADEMICO

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012;

visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014 ed in particolare l'articolo 74, comma 2;

ritenuto di dover adottare delle Linee-guida nel caso in cui si renda necessario effettuare delle elezioni suppletive presso le strutture didattiche;

sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare la seguente proposta di Linee-guida:

Delibera n. **138/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 2/3

LINEE-GUIDA PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE PRESSO LE STRUTTURE DIDATTICHE

1. In difetto delle rappresentanze studentesche nella Commissione paritetica docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo, la Struttura Didattica interessata dovrà indire le relative elezioni.
Le predette elezioni sono indette con nota ufficiale del Coordinatore della Struttura Didattica, debitamente protocollata, entro 10 giorni dal verificarsi del difetto di rappresentanza ed almeno 20 giorni prima del voto.
2. La nota del Coordinatore è inviata al Direttore del Dipartimento e al Consiglio degli Studenti, pubblicizzata su siti e bacheche istituzionali, nonché eventualmente comunicata per e-mail agli studenti interessati.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, nonché l'individuazione del Presidente, è stabilita dal Coordinatore e comunicata dallo stesso con nota scritta al Direttore del Dipartimento in cui è incardinata la Struttura Didattica e notificata ai componenti del seggio stesso.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'art.45 commi 2, 3, 4 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti ai corsi di studio incardinati nella Struttura Didattica in cui si sia riscontrato il difetto di rappresentanza.
5. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali depositate presso la Segreteria Didattica della Struttura Didattica, fino a 5 giorni prima del voto.
6. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria.
7. La Segreteria Didattica autentica la candidatura e rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione, indicando la data e l'ora della medesima.
8. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento Generale d'Ateneo.
9. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*.
10. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.
11. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale sulle cause di incompatibilità.
12. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero delle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni dal deposito del ricorso.
13. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.
14. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

Delibera n. **138/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 3/3

15. I risultati delle elezioni sono comunicati al Direttore di Dipartimento in cui è incardinata la Struttura Didattica per i provvedimenti di competenza.